




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0006591 P-4.22.25  
del 11/07/2018



20337279

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea  
Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Salute  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche Agricole,  
Ambientali e Forestali  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle  
Province autonome

Conferenza Stato-Città e Autonomie  
Locali

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua – COM(2018) 337.***

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio  
dott. Gaetano De Salvo

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.

- **Codice della proposta:** COM(2018) 337 del 29/05/2018
- **Codice interistituzionale:** 2018/0169(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

In occasione della riunione del gruppo di lavoro "Ambiente" del 14 giugno u.s., la Commissione ha presentato una Proposta di Regolamento recante requisiti minimi per il riutilizzo dell'acqua reflua depurata ai fini irrigui, adottata dall'Esecutivo comunitario lo scorso 28 maggio.

L'obiettivo principale della bozza Regolamento è contribuire ad alleviare il problema della scarsità di risorse idriche a livello di Ue, nel quadro dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Anche l'Italia è stata coinvolta dal fenomeno della scarsità idrica

Questi requisiti dovrebbero garantire un'adeguata tutela dell'ambiente e della salute e aumentare la fiducia del pubblico, al fine di migliorare le pratiche di riutilizzo dell'acqua a livello di UE. Tale documento è finalizzato alla presentazione di una proposta legislativa a livello di UE sul *water reuse*.

L'intento dell'azione comunitaria è quello di superare la mancanza di armonizzazione a livello normativo e le barriere economiche che attualmente non consentono di sfruttare appieno il potenziale del riutilizzo.

Attualmente, infatti, solo sei Stati membri (oltre all'Italia, Cipro, Francia, Grecia, Portogallo e Spagna) hanno introdotto obblighi in materia, con disposizioni nazionali.

La proposta fa seguito al piano d'azione sull'economia circolare e completa l'attuale quadro giuridico dell'UE in materia di acque e di prodotti alimentari, contribuendo anche a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite all'interno dell'UE e, in particolare, l'Obiettivo 6, che riguarda le risorse idriche e i servizi igienico-sanitari.

**A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

**1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

L'intervento normativo appare coerente con le disposizioni del trattato laddove la proposta si collega all'articolo 192 TFUE.

**2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La proposta di regolamento si conforma al principio di sussidiarietà in quanto l'adozione di

prescrizioni minime in materia di qualità delle acque, di monitoraggio e di prevenzione e i principali compiti di gestione dei rischi se definiti a livello europeo possono garantire migliori risultati rispetto alle azioni dei singoli Stati Membri.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

Gli allegati e le prescrizioni tecniche non sembrano essere sufficientemente dettagliati e, pertanto, appaiono dotati di scarsa vincolatività, soprattutto rispetto alla definizione del protocollo di *risk management framework* e al numero dei parametri minimi indicati nel regolamento stesso considerati insufficienti ai fini della protezione dal rischio chimico.

La scelta del regolamento quale strumento normativo volto a disciplinare il fenomeno non dovrebbe lasciare agli Stati Membri eccessivi margini nella definizione degli standard e parametri di riferimento per l'applicazione della disciplina.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La proposta di Regolamento europeo stabilisce requisiti minimi per il riutilizzo in agricoltura, a fini irrigui, delle acque reflue urbane depurate attraverso l'identificazione di limiti microbiologici comuni a livello europeo (ad esempio, E. coli), individuando i valori limite in relazione alle tipologie di colture da irrigare e ai sistemi di irrigazione e alle specifiche tipologie di monitoraggio.

Esso introduce un approccio innovativo basato su un quadro per la gestione del rischio, che è un approccio rigorosamente sito-specifico in quanto correla le conoscenze sui rischi relativi al riutilizzo delle acque reflue alle potenziali fonti di contaminazioni delle risorse idriche e ai processi utilizzati in un determinato sistema di trattamento.

L'Italia supporta un approccio condiviso su scala europea per il riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue depurate che garantisca una maggiore uniformità della regolamentazione di tale pratica nei diversi Paesi, che, sino ad oggi operano ciascuno sulla base di proprie norme o linee guida nazionali anche notevolmente diverse. Tuttavia, si evidenzia che, al fine di fornire agli Stati Membri indicazioni più specifiche sulle modalità di attuazione del regolamento e di garantire requisiti qualitativi comparabili nell'Ue, la sezione degli allegati dovrebbe prevedere un'intensa attività di aggiornamento/integrazione.

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Il riutilizzo delle acque reflue urbane è un argomento di interesse per l'Italia per il potenziale contributo delle acque reflue recuperate come fonte di risorsa idrica addizionale in condizioni di scarsità idrica, per affrontare i sempre più frequenti fenomeni di siccità e, in generale, per incrementare l'efficienza dell'utilizzo delle risorse idriche. Nella consapevolezza del ruolo rilevante del riutilizzo delle acque reflue, sin dal 2003 l'Italia si è dotata di un Regolamento per disciplinare tale pratica (Decreto Ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 «Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152). La proposta di regolamento europeo in discussione riguarda la definizione di requisiti minimi limitatamente all'uso irriguo delle acque reflue recuperate. Per tale specifica tipologia di utilizzo, la definizione di standard comuni a livello europeo è giustificata dall'esigenza di garantire la qualità dei prodotti agricoli e la tutela della salute dei consumatori e di evitare

potenziali ostacoli alla libera circolazione dei prodotti agricoli irrigati con acque riutilizzate. Tuttavia, nella sua formulazione attuale, il regolamento europeo presenta degli elementi di potenziale criticità che dovrebbero essere ulteriormente analizzati e discussi. A tale riguardo, dovrebbe essere previsto anche un eventuale coordinamento interministeriale con il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole e forestali e con le amministrazioni regionali, così che la posizione italiana sia definita in maniera condivisa e mediante il bilanciamento di tutti i differenti interessi pubblici coinvolti.

In particolare, i contenuti tecnici definiti negli allegati dovrebbero essere implementati. La proposta di regolamento dovrebbe, pertanto, chiaramente demandare ad una fase successiva il perfezionamento del contenuto degli allegati stessi mediante atti esecutivi, ovvero atti finalizzati a garantire l'applicazione uniforme del Regolamento in tutti gli Stati Membri. Il considerando n. 16 fa riferimento all'art. 290 TFUE e ai cosiddetti atti delegati che la Commissione può emanare per adeguare al progresso tecnico scientifico le prescrizioni minime vigenti e i principali compiti di gestione dei rischi. Nell'interesse nazionale è, invece, preferibile che gli allegati siano implementati mediante atti esecutivi in quanto nella procedura di approvazione di questi ultimi la Commissione è assistita dal Comitato ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento n. 182/2011 e ciò garantisce una maggiore influenza delle posizioni degli Stati Membri sulle decisioni finali della Commissione europea. Influenza che si ritiene necessaria soprattutto in ragione dei rilievi già formulati in ordine alla scarsa definizione dei contenuti tecnici degli allegati.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Il regolamento si basa su un documento tecnico del Centro Comune di Ricerche di Ispra (JRC) "*Minimum quality requirements for water reuse in agricultural irrigation and aquifer recharge*" presentato in più occasioni al gruppo tecnico sul "Riutilizzo delle acque" costituito nell'ambito della Strategia Comune di Attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque, cui l'Italia partecipa attivamente.

Alla luce della natura esecutiva degli atti vincolanti emanati dalla Commissione europea per le eventuali modifiche e integrazioni degli allegati tecnici si ritiene opportuno segnalare che nel considerando n. 16 sia eliminato ogni riferimento al potere di delega rispetto all'articolo 290 e inserire, invece, il riferimento all'articolo 291 del TFUE.

Inoltre, si ricorda che la posizione italiana espressa nell'ambito delle attività del suddetto gruppo tecnico evidenziava l'insufficienza degli standard comuni - riportati nell'Allegato I della bozza del regolamento - ai fini di garantire la protezione dai rischi (ambientali e sanitari) derivanti dalle sostanze chimiche.

Nell'ottica di individuare a livello UE un "processo comune di gestione dei rischi", si ritiene che l'Allegato 2 debba contenere anche criteri minimi guida per indirizzare gli Stati Membri verso la scelta del metodo più appropriato per la valutazione del rischio, ovvero, per individuare le sostanze da monitorare, dovrebbero essere specificate metodologie omogenee da adottare per la definizione dei valori limite sito specifici per i diversi parametri, con particolare riguardo all'inquinamento da sostanze chimiche, agli inquinanti emergenti (ad esempio sostanze con effetto di perturbatori endocrini, residui di farmaci, fattori di antibiotico-resistenza) e per la definizione delle relative soglie.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

Dal punto di vista economico finanziario per il gestore del Servizio Idrico Integrato possono emergere costi

di investimento e di gestione aggiuntivi dovuti alla necessità di assicurare il miglioramento della qualità degli scarichi, ovvero il rispetto degli standard previsti dal Regolamento e alla necessità di incrementare l'attività di monitoraggio degli stessi derivante dalla gestione dei rischi posta a carico del gestore secondo quanto contenuto nell'art. 5.

Dal punto di vista tecnico tali costi potrebbero essere considerati quali misure dei piani di gestione delle acque e, come tali, costi ambientali e/o della risorsa. Per la loro natura tali costi costituirebbero costi del servizio idrico integrato e dovrebbero essere coperti mediante la tariffa.

Secondo tale accezione, che non prevedrebbe alcun contributo da parte dell'utilizzatore della risorsa, emergerebbe un sussidio incrociato a favore dello stesso, il quale andrebbe opportunamente comunicato e giustificato alla Commissione Europea, in ragione di dare attuazione all'economia circolare e ad un uso razionale della risorsa.

Qualora, invece, fosse previsto un contributo da parte dell'utilizzatore finale questo potrebbe essere detratto (secondo il sistema tariffario vigente) dal valore dei costi gravanti sulla tariffa del servizio idrico integrato, con un conseguente minore impatto sull'uso idropotabile

In tal caso sarebbe rispettato il principio del "chi usa paga" e, a completamento, sarebbe necessario definire i criteri per l'attribuzione dei costi aggiuntivi ai settori interessati. Ciò implicherebbe di distinguere la quota che costituisce un costo ambientale e/o della risorsa da sostenere per il conseguimento degli obiettivi ambientali e quindi da attribuire alla tariffa del servizio idrico integrato da quella che costituisce un servizio (ad esempio servizio ecosistemico) da porre a carico dell'utilizzatore.

## **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

Come è noto, attualmente l'Italia ha una normativa più rigorosa in materia di riutilizzo dell'acqua ai fini irrigui e tale pratica non è stata sufficientemente messa in atto soprattutto a causa degli elevati costi, rispetto all'impiego delle acque primarie utilizzate per l'irrigazione. L'Italia, come più volte ribadito, in accordo con le prospettive contenute nella Comunicazione europea sull'economia circolare, intende incentivare l'utilizzo di questa pratica, tuttavia, non essendo ancora stati definiti gli allegati (in particolare le specifiche tecniche dell'allegato 2) non è possibile al momento valutarne gli effetti nel dettaglio, soprattutto in relazione alla tematica degli oneri finanziari e/o degli ulteriori oneri amministrativi e organizzativi a carico anche dei gestori.

Con riferimento all'Allegato 1, che individua gli usi e i requisiti minimi (standard di qualità e prescrizioni di monitoraggio) vengono illustrati nel seguito alcuni elementi di possibile criticità.

1. Vengono individuati requisiti minimi comuni a livello europeo per l'utilizzo a fini irrigui per il solo parametro microbiologico E.Coli (di valenza sanitaria e non ambientale), differenziando per tipologia di coltura destinata all'uso irriguo in funzione del potenziale rischio di contaminazione dei prodotti (4 classi di qualità a livello decrescente di severità). Tale approccio è tecnicamente solido e giustificato. Tuttavia, nella realtà nazionale, il 63% dell'irrigazione è gestita attraverso acquedotti e Consorzi irrigui (fonte ISTAT, 2014, [https://www.istat.it/it/files/2014/11/Utilizzo\\_risorsa\\_idrica.pdf](https://www.istat.it/it/files/2014/11/Utilizzo_risorsa_idrica.pdf)) che servono bacini molto ampi, nei quali sono rappresentate le diverse tipologie di colture, incluse le colture eduli a consumo crudo che prevedono la conformità ai requisiti più severi. Pertanto, in tali casi, le acque reflue recuperate dovranno rispettare i requisiti più vincolanti previsti dalla proposta di Regolamento (quelli per le colture di tipo A, colture eduli, incluse le colture a radice a consumo crudo e colture le cui parti eduli entrano a diretto contatto con le acque reflue recuperate), gli stessi, con riferimento al parametro E coli, previsti dalla normativa

nazionale in vigore. Tali requisiti comportano trattamenti di affinamento molto onerosi ed elevati costi rispetto all'utilizzo di acque primarie (acque sotterranee o superficiali).

2. L'utilizzo delle acque reflue recuperate per colture di tipo A comporta la necessità di procedere ad un monitoraggio di validazione da parte dell'impianto di trattamento delle acque destinate al riutilizzo, prima dell'avvio delle operazioni, per validare le prestazioni dell'impianto in relazione all'abbattimento dei microrganismi patogeni. Tale tipologia di monitoraggio non è richiesta dalle norme nazionali vigenti. Il regolamento non chiarisce le modalità di effettuazione di tale tipologia di monitoraggio di validazione nel caso degli impianti esistenti (la maggioranza degli impianti cui si applicherebbe, in Italia, il regolamento), dato che viene descritto come monitoraggio da applicare "in fase di avviamento degli impianti, nel caso di modifiche sostanziali o potenziamento degli stessi".
3. La proposta di Regolamento precisa che gli standard di qualità da esso indicati devono essere verificati e valutati allo scarico dell'impianto di depurazione. Tuttavia, non è chiaro l'ambito di applicazione del Regolamento medesimo, ovvero se esso si applichi per il solo **utilizzo diretto** delle acque reflue recuperate (mediante veicolazione separata delle acque reflue recuperate all'area irrigua) o anche per l'**utilizzo indiretto** (nel caso in cui l'impianto scarica i reflui trattati in un corso d'acqua naturale o artificiale, da cui si effettua successivamente la derivazione per l'irrigazione). In quest'ultimo caso un elevato numero di impianti di depurazione, attualmente in funzione con autorizzazione allo scarico in acque superficiali, potrebbero essere soggetti a requisiti più vincolanti di quelli attualmente applicati (ad esempio: monitoraggio di validazione, obblighi relativi all'esecuzione di analisi di rischio etc). Tale aspetto risulta particolarmente critico se si considera che l'Italia presenta un elevato numero di agglomerati oggetto di procedure di infrazione non conformi ai requisiti della direttiva 91/271/CE (meno vincolanti di quelli previsti dalla proposta di regolamento sul riutilizzo).

Con riferimento all'Allegato 2, l'analisi di rischio, posta a carico del gestore dell'impianto viene delineata nelle linee metodologiche generali, ma non viene dettagliata attraverso specifiche tecniche e risulta scarsamente standardizzata. Non è assicurata, pertanto, la necessaria omogeneità di regolamentazione tra i Paesi e, all'interno dei singoli Paesi, tra gli impianti che destinano le proprie acque reflue al riutilizzo.

### 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Il nuovo assetto dovrebbe prevedere forti innovazioni nelle competenze, in particolare andrebbe disciplinata la suddivisione delle competenze tecniche e amministrative tra Distretto idrografico, Regioni, Enti d'Ambito, ARERA.

### 4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La valutazione dell'analisi di rischio da parte delle autorità competenti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione a fornire acqua reflua depurata per uso irriguo prevista dall'articolo 6 del Regolamento, richiede una elevata capacità tecnica e amministrativa, che difficilmente potrà essere assicurata nei tempi stretti previsti per l'entrata in vigore del regolamento (un anno dalla pubblicazione dello stesso) e in maniera omogenea sul territorio nazionale. L'approccio parametrico previsto dalla vigente normativa nazionale (una tabella di parametri da sottoporre ad analisi e relativi valori limite fissati a livello nazionale), seppure non flessibile, risulta più semplice per i controlli.

#### 5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Sul gestore dell'impianto di depurazione, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti ricadranno ulteriori oneri, quali, ad esempio, la predisposizione di un Piano di gestione del rischio.

#### Altro

-

**TABELLA DI CORRISPONDENZA**  
(art. 6, comma 5, della legge 234 del 2012)

Proposta di REGOLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Recante:	Norma nazionale vigente	Commento
<p><i>«Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua»</i></p> <p>COM(2018) 337 final</p>	<p>Decreto Ministeriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12/06/2003, n. 185.</p> <p><i>«Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152».</i></p>	
<p><b>Articolo 1</b></p> <p><i>Oggetto e finalità</i></p> <p>1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, così come l'obbligo di svolgere principali compiti di gestione dei rischi determinati per garantire il riutilizzo sicuro delle acque</p>	<p><b>Articolo 1</b></p> <p><i>Principi e finalità</i></p> <p>1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come sostituito dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, le norme tecniche per il riutilizzo</p>	<p>La presente disposizione risulta essere di natura ordinamentale, pertanto, non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tuttavia, risulta chiaro fin dal principio come la disciplina italiana sia più particolareggiata rispetto alla normativa comunitaria. In conclusione, non appare necessario nessun intervento per armonizzare la disciplina del nostro ordinamento.</p>



reflue urbane trattate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche.

2. Finalità del presente regolamento è garantire la sicurezza delle acque depurate per l'uso che si prevede di farne, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, di affrontare in modo coordinato in tutta l'Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e di contribuire anche al buon funzionamento del mercato interno.

delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.

2. Il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola.

3. Il presente regolamento non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte.

	<p>4. Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente regolamento le regioni adottano le norme e le misure previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 36 del 1994 per il conseguimento degli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999, con particolare riferimento alle aree sensibili di cui all'articolo 18 del suddetto decreto legislativo, anche al fine di far fronte in modo strutturale a situazioni permanenti di scarsità della risorsa idrica. Tali norme e misure costituiscono parte integrante dei piani di tutela di cui al capo I del titolo IV del decreto legislativo n. 152 del 1999 e sono inserite nei predetti piani ai sensi dell'allegato 4 del citato decreto legislativo.</p>	
<p><b>ARTICOLO 2 COMMA 1:</b> <i>Ambito d'applicazione</i></p> <p>Il presente regolamento si applica alle acque depurate destinate a un uso specificato nell'allegato I, sezione 1.</p>	<p><b>ARTICOLO 3</b> <i>Destinazioni d'uso ammissibili.</i></p> <p>1. Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono le seguenti:</p>	<p>Quanto previsto dalla proposta di Regolamento risulta avere contenuti meno complessi rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale. Mentre, infatti, l'articolo 3, del DM 185/2003, ammette tre tipi di destinazione d'uso per il riutilizzo dell'acqua (irriguo, civile ed industriale), il Regolamento prevede solo, ed esclusivamente, l'uso agricolo, così come stabilito</p>

<p><b>ALLEGATO I: Sezione 1.</b>  Utilizzi delle acque depurate di cui all'articolo 2 (a) Irrigazione agricola Per irrigazione agricola s'intende l'irrigazione dei seguenti tipi di colture: • colture alimentari da consumare crude, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano allo stato crudo o non lavorato; • colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano non allo stato crudo ma dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale); • colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli, colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso).</p>	<p>a) irriguo:  per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonché per l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sportive;</p> <p>b) civile:  per il lavaggio delle strade nei centri urbani;  per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento;  per l'alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell'utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;</p> <p>c) industriale:  come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l'esclusione degli usi che comportano un contatto tra le</p>	<p>nell'allegato I, sezione 1.  Pertanto, non è necessario alcun intervento normativo per armonizzare la normativa europea con quella italiana.  Da detta disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
---	--	---

	acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.	
<p><b>Articolo 3</b></p> <p><i>Definizioni</i></p> <p>Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>1. «<i>autorità competente</i>»: un'autorità o organismo designato da uno Stato membro per adempiere agli obblighi risultanti dall'applicazione del presente regolamento;</p> <p>2. «<i>autorità del settore ibrido</i>»: l'autorità o le autorità individuate in conformità dell'articolo 3, paragrafi 2 o 3, della direttiva 2000/60/CE;</p> <p>3. «<i>utilizzatore finale</i>»: la persona fisica o giuridica che utilizza acque depurate;</p> <p>4. «<i>acque reflue urbane</i>»: acque reflue urbane quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE;</p>	<p><b>Articolo 2</b></p> <p><i>Definizioni</i></p> <p>1. Ai fini del presente regolamento si intende per:</p> <p>a) recupero: riqualificazione di un'acqua reflua, mediante adeguato trattamento depurativo, al fine di renderla adatta alla distribuzione per specifici riutilizzi;</p> <p>b) impianto di recupero: le strutture destinate al trattamento depurativo di cui alla lettera a), incluse le eventuali strutture di equalizzazione e di stoccaggio delle acque reflue recuperate presenti all'interno dell'impianto, prima dell'immissione nella rete di distribuzione delle acque reflue recuperate;</p> <p>c) rete di distribuzione: le strutture destinate all'erogazione</p>	<p>La presente disposizione ha natura ordinamentale. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>

5. «*acque depurate*»: le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di depurazione;

6. «*impianto di depurazione*»: un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o altro impianto che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue urbane conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE al fine di produrre acqua idonea ad un uso specificato nell'allegato I, sezione 1, del presente regolamento;

7. «*gestore dell'impianto di depurazione*»: la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un impianto di depurazione;

8. «*pericolo*»: un agente biologico, chimico, fisico o radiologico che ha il potenziale di causare danni a persone, ad animali, alle colture agrarie o ad altri vegetali, ad altro biota

delle acque reflue recuperate, incluse le eventuali strutture per la loro equalizzazione, l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse

da quelle di cui alla lettera b);

d) riutilizzo: impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea.

<p>terrestre, al biota acquatico, al suolo o all'ambiente in generale;</p> <p>9. «rischio»: la probabilità che i pericoli individuati provochino un danno in un determinato periodo di tempo, compresa la gravità delle conseguenze;</p> <p>10. «gestione dei rischi»: una gestione sistematica che assicura costantemente la sicurezza dell'acqua riutilizzata in un contesto specifico;</p> <p>11. «misura preventiva»: qualsiasi azione o attività che può essere attuata per prevenire o eliminare un rischio per l'ambiente e la salute, o per ridurlo a un livello accettabile</p>		
<p><b>Articolo 4</b>  <i>Obblighi del gestore dell'impianto di depurazione per quanto riguarda la qualità dell'acqua</i></p> <p>1. Il gestore dell'impianto di depurazione provvede a che le acque depurate destinate a un uso specificato nell'allegato I, sezione 1, siano conformi,</p>	<p><b>Articolo 7</b>  <i>Controllo e monitoraggio degli impianti di recupero</i></p> <p>2. Il titolare dell'impianto di recupero deve, in ogni caso, assicurare un sufficiente numero di autocontrolli all'uscita dell'impianto di recupero, comunque non inferiore a quello previsto dalla normativa regionale</p>	<p>Si evidenzia che la proposta di Regolamento europeo per la classe di qualità di tipo A comporta la necessità di procedere ad un monitoraggio di validazione da parte dell'impianto di trattamento delle acque destinate al riutilizzo, prima dell'avvio delle operazioni, per validare le prestazioni dell'impianto in relazione all'abbattimento dei microrganismi patogeni. Tale tipologia di monitoraggio non è richiesta dalle norme nazionali vigenti. Il regolamento non chiarisce le modalità di effettuazione di tale tipologia di monitoraggio di validazione nel caso degli impianti</p>

<p>all'uscita dell'impianto di depurazione (punto di conformità):</p> <p>(a) alle prescrizioni minime di qualità dell'acqua di cui all'allegato I, sezione 2;</p> <p>(b) a ogni altra condizione stabilita dall'autorità competente nella pertinente autorizzazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c), per quanto riguarda la qualità dell'acqua.</p> <p>2. Al fine di garantire la conformità alle prescrizioni e alle condizioni di cui al paragrafo 1, il gestore dell'impianto di depurazione procede al monitoraggio della qualità dell'acqua, nel rispetto:</p> <p>(a) dell'allegato I, sezione 2;</p> <p>(b) di ogni altra condizione stabilita dall'autorità competente nella pertinente autorizzazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c), per quanto riguarda il monitoraggio.</p> <p>3. Alla Commissione è conferito</p>	<p>in rapporto alle specifiche utilizzazioni. I risultati delle analisi devono essere messi a disposizione delle autorità di controllo.</p>	<p>esistenti (la maggioranza degli impianti cui si applicherebbe, in Italia, il regolamento), dato che viene descritto come monitoraggio da applicare "in fase di avviamento degli impianti, nel caso di modifiche sostanziali o potenziamento degli stessi".</p>
--	---	---

<p>il potere di adottare atti delegati per modificare il presente regolamento ai sensi dell'articolo 14, al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico le prescrizioni minime di cui all'allegato I, sezione 2.</p>		
<p><b>Articolo 5</b></p> <p><i>Gestione dei Rischi</i></p> <p>Ai fini della produzione e dell'erogazione di acque depurate, la gestione dei rischi è effettuata dal gestore dell'impianto di depurazione in consultazione con i seguenti soggetti:</p> <p>(a) il gestore dell'impianto o degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che approvvigiona d'acqua l'impianto di depurazione, se diverso dal gestore dell'impianto di depurazione;</p> <p>(b) l'utilizzatore finale o gli</p>		<p>Manca, nel nostro ordinamento, una norma esplicita che possa riferirsi alla disposizione prevista dall'articolo 5, della proposta di regolamento. Tuttavia, dalla presente disposizione potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Giacché, la definizione del protocollo di <i>Risk management framework</i> potrebbe comportare oneri finanziari, ad esempio, per la formazione dei funzionari, degli operatori e dei gestori e per l'eventuale valutazione controllo e per l'adeguamento-sviluppo di più idonee tecnologie sul territorio nazionale.</p> <p>Inoltre, potrebbe crearsi un "conflitto" di competenze tra Amministrazione Centrale e Amministrazioni periferiche sulla competenza a sostenere tali nuovi maggiori oneri.</p>



utilizzatori finali;

(c) qualsiasi altra parte ritenuta pertinente dal gestore dell'impianto di depurazione.

2. Il gestore dell'impianto di depurazione elabora un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua sulla base dei principali compiti di gestione dei rischi di cui all'allegato II. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua propone le eventuali prescrizioni, in aggiunta a quelle specificate nell'allegato I, necessarie per attenuare ulteriormente i rischi e individua, tra l'altro, i pericoli, i rischi e le misure di prevenzione adeguate.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 14, atti delegati intesi a modificare il presente regolamento, al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico i principali compiti di

<p>gestione dei rischi di cui all'allegato II.</p> <p>Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 14, atti delegati ad integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le specifiche tecniche dei principali compiti di gestione dei rischi di cui all'allegato II.</p>		
<p><b>Articolo 6</b></p> <p><i>Domanda di autorizzazione dell'erogazione di acque depurate</i></p> <p>1. L'erogazione di acque depurate destinate a un uso specificato nell'allegato I, sezione 1, è subordinata al rilascio di un'autorizzazione.</p> <p>2. Il gestore presenta una domanda volta al rilascio dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un'autorizzazione esistente, all'autorità competente dello Stato membro in cui l'impianto di depurazione è in funzione o si prevede che entri in funzione.</p>	<p><b>ARTICOLO 6.</b></p> <p><i>Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo.</i></p> <p>1. Nell'Ambito della autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo e, nel caso di impianti di recupero delle acque reflue urbane, dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono dettate le prescrizioni atte a garantire che l'impianto autorizzato osservi i valori limite e le norme del presente regolamento e della normativa regionale di attuazione.</p>	<p>L'articolo in esame non contrasta direttamente con quanto disciplinato dal nostro ordinamento. Tuttavia, sono previsti degli oneri amministrativi aggiuntivi per il gestore dell'impianto di depurazione.</p> <p>Gli oneri "aggiuntivi" connessi all'attività del gestore, secondo quanto stabilisce la proposta di Regolamento UE, riguardano</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua;</li> <li>- descrizione delle modalità con cui il gestore dell'impianto di depurazione si conformerà alle prescrizioni minime di qualità dell'acqua;</li> <li>- descrizione delle modalità con cui il gestore dell'impianto di depurazione si conformerà alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi.</li> </ul> <p>Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>

<p>3. La domanda comprende quanto segue:</p> <p>(a) un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua elaborato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2;</p> <p>(b) una descrizione delle modalità con cui il gestore dell'impianto di depurazione si conformerà alle prescrizioni minime di qualità dell'acqua di cui all'allegato I, sezione 2;</p> <p>(c) una descrizione delle modalità con cui il gestore dell'impianto di depurazione si conformerà alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.</p>		
<p><b>Articolo 7</b></p> <p><i>Concessione dell'autorizzazione</i></p> <p>1. Ai fini della valutazione della domanda, l'autorità competente, se del caso, consulta e scambia</p>	<p><b>ARTICOLO 6.</b></p> <p><i>Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo.</i></p> <p>1. Nell'Ambito della autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo e, nel caso di</p>	<p>Il presente articolo non contrasta direttamente con quanto disciplinato dal nostro ordinamento. Tuttavia, sono previsti degli oneri amministrativi aggiuntivi per l'amministrazione competente dell'impianto di depurazione che nella fattispecie risulta essere la Regione presso cui sorge l'impianto di depurazione delle acque reflue. In particolare, l'amministrazione competente dovrà, una volta concessa l'autorizzazione,</p>

informazioni con:

(a) altre autorità dello stesso Stato membro, in particolare l'autorità del settore idrico, se diversa dall'autorità competente;

(b) punti di contatto designati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, nello o negli Stati membri potenzialmente interessati.

2. L'autorità competente decide se concedere l'autorizzazione entro 3 mesi dal ricevimento della domanda completa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a). L'autorità competente che ha bisogno di più tempo a motivo della complessità della domanda ne informa il richiedente, indicando la data probabile in cui la decisione verrà presa e fornisce le motivazioni del ritardo.

3. Se decide di concedere l'autorizzazione, l'autorità competente stabilisce le condizioni applicabili che, a seconda dei casi, comprendono:

(a) le condizioni relative alle

impianti di recupero delle acque reflue urbane, dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono dettate le prescrizioni atte a garantire che l'impianto autorizzato osservi i valori limite e le norme del presente regolamento e della normativa regionale di attuazione.

valutare le condizioni relative alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.

E' utile segnalare come la valutazione dell'analisi di rischio da parte delle autorità competenti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione a fornire acqua reflua depurata per uso irriguo prevista dall'articolo 6 della proposta di Regolamento, richiede una elevata capacità tecnica e amministrativa, che difficilmente potrà essere assicurata nei tempi stretti previsti per l'entrata in vigore della proposta di regolamento (un anno dalla pubblicazione dello stesso) e in maniera omogenea sul territorio nazionale. L'approccio parametrico previsto dalla vigente normativa nazionale (una tabella di parametri da sottoporre ad analisi e relativi valori limite fissati a livello nazionale), seppure più grossolano e non flessibile, risulta più semplice per i controlli.

<p>prescrizioni minime di qualità dell'acqua di cui all'allegato I, sezione 2;</p> <p>(b) le condizioni relative alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua;</p> <p>(c) ogni altra condizione necessaria per attenuare eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e animale o per l'ambiente.</p> <p>4. L'autorizzazione è riesaminata periodicamente e almeno ogni cinque anni, e, se del caso, modificata.</p>		
<p><b>Articolo 8</b></p> <p><i>Verifica della conformità</i></p> <p>1. L'autorità competente verifica che, al punto di conformità, le acque depurate rispettino le condizioni indicate nell'autorizzazione. La verifica della conformità è eseguita</p>	<p><b>Articolo 7</b></p> <p><i>Controllo e monitoraggio degli impianti di recupero</i></p> <p>1. L'impianto di recupero delle acque reflue è soggetto al controllo da parte dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 152 del 1999, per la</p>	<p>L'articolo in esame non presenta punti di contrasto con la normativa attualmente vigente. Tuttavia, nella normativa italiana è prevista la possibilità che il controllo, sebbene dietro disposizione dell'autorità competente in materia, possa essere effettuato dal titolare/gestore dell'impianto di recupero delle acque. Tale previsione non è, invece, considerata dalla proposta di regolamento la quale affida alla sola amministrazione competente la verifica della conformità di quanto indicato nella autorizzazione. Solo in caso di non conformità, l'amministrazione può</p>

<p>secondo le seguenti modalità:</p> <p>(a) controlli in loco;</p> <p>(b) uso di dati di monitoraggio ottenuti in applicazione del presente regolamento e delle direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE;</p> <p>(c) qualsiasi altro mezzo adeguato.</p>	<p>verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 6. Il controllo, su disposizione dell'autorità competente e sulla base del programma di controllo di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999, può essere effettuato dal titolare dell'impianto di recupero.</p>	<p>imporre al gestore di adottare tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità.</p> <p>Dalla previsione in esame potrebbero, pertanto, derivare oneri amministrativi e finanziari per le amministrazioni competenti in materia.</p>
<p>2. In caso di non conformità, l'autorità competente impone al gestore dell'impianto di depurazione di adottare senza indugio tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità.</p>	<p>2. Il titolare dell'impianto di recupero deve, in ogni caso, assicurare un sufficiente numero di autocontrolli all'uscita dell'impianto di recupero, comunque non inferiore a quello previsto dalla normativa regionale in rapporto alle specifiche utilizzazioni. I risultati delle analisi devono essere messi a disposizione delle autorità di controllo.</p>	
<p>3. Se la mancata conformità comporta un rischio significativo per l'ambiente o per la salute umana, il gestore dell'impianto di depurazione sospende immediatamente ogni ulteriore erogazione delle acque depurate fino a che l'autorità competente stabilisca che la conformità è stata ripristinata.</p>		
<p>4. In caso di incidente che pregiudichi la conformità alle</p>		

<p>condizioni di autorizzazione dell'impianto di depurazione, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'utilizzatore finale o gli utilizzatori finali che potrebbero potenzialmente esserne interessati, e comunica all'autorità competente le informazioni necessarie per valutare le conseguenze di tale incidente.</p>		
<p><u>Manca nella proposta di Regolamento una disposizione fondamentale come la presente, che garantisca il più possibile di evitare rischi di contaminazione alla rete di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano</u></p>	<p><b>ARTICOLO 9.</b> <i>Reti di distribuzione.</i></p> <p>1. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate sono separate e realizzate in maniera tale da evitare rischi di contaminazione alla rete di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. I punti di consegna devono essere adeguatamente marcati e chiaramente distinguibili da quelli delle acque destinate al consumo umano.</p> <p>2. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere adeguatamente</p>	

	<p>contrassegnate e, laddove realizzate con canali a cielo aperto, anche se miscelate con acque di altra provenienza, devono essere adeguatamente indicate con segnaletica verticale colorata e ben visibile.</p> <p>3. Le tubazioni utilizzate per l'alimentazione degli scarichi dei servizi igienici devono essere adeguatamente contrassegnate mediante apposita colorazione o altre modalità di segnalazione.</p>	
<p><b>Articolo 9</b></p> <p><i>Cooperazione tra Stati membri</i></p> <p>1. Gli Stati membri designano un punto di contatto incaricato di cooperare, se del caso, con i punti di contatto e con le autorità competenti degli altri Stati membri. Il ruolo dei punti di contatto consiste nell'offrire assistenza, su richiesta, e coordinare la comunicazione tra autorità competenti. I punti di contatto provvedono, in</p>		<p>Nel nostro ordinamento non è presente una disposizione che preveda cooperazione tra gli Stati Membri dell'Unione. Pertanto, non appare contrastare con altre norme del nostro ordinamento.</p> <p>Tuttavia, dall'applicazione dello stesso, potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri (anche amministrativi) per la finanza pubblica.</p>



<p>particolare, a ricevere e trasmettere le richieste di assistenza.</p> <p>2. Gli Stati membri rispondono alle richieste di assistenza senza indebito ritardo.</p>		
<p><b>Articolo 10</b></p> <p><i>Informazioni al pubblico</i></p> <p>1. Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione del pubblico online informazioni adeguate e aggiornate in materia di riutilizzo dell'acqua. Tali informazioni riguardano, tra l'altro:</p> <p>(a) la quantità e la qualità delle acque depurate erogate conformemente al presente regolamento;</p> <p>(b) la percentuale di acque depurate nello Stato membro erogate in conformità al presente regolamento rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattate;</p>	<p><b>Articolo 13.</b></p> <p><i>Informazione</i></p> <p>1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente regolamento, anche sulla base dei monitoraggi effettuati ai sensi dell'articolo 7, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 152, del 1999.</p>	<p>La disposizione in esame introduce la possibilità che gli Stati membri provvedano a mettere a disposizione del pubblico online informazioni adeguate in materia di riutilizzo dell'acqua. Nel nostro ordinamento non vige alcun obbligo in merito, bensì, esiste una generale previsione di trasmissione dati dalle regioni al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.</p> <p>Dalla disposizione potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri</p>

<p>(c) le autorizzazioni concesse o modificate in conformità al presente regolamento, tra cui le condizioni stabilite dall'autorità competente a norma dell'articolo 7, paragrafo 3;</p> <p>(d) i risultati dei controlli di conformità eseguiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1;</p> <p>(e) i punti di contatto designati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1.</p> <p>2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate almeno una volta all'anno.</p> <p>3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire disposizioni particolareggiate per quanto riguarda il formato e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15.</p> <p><b>Articolo 11</b></p>	<p><b>Articolo 11, comma 2</b></p>	<p>La disposizione in esame non contrasta con la normativa vigente, tuttavia, richiede una serie di oneri</p>
--	------------------------------------	---

<p><i>Informazioni relative al controllo dell'attuazione</i></p> <p>1. Fatte salve la direttiva 2003/4/CE e la direttiva 2007/2/CE, ciascuno Stato membro, assistito dall'Agenzia europea dell'ambiente, provvede a:</p>	<p>I risultati del monitoraggio sono trasmessi alla regione con cadenza annuale;</p> <p><b>Articolo 13</b> <i>Informazione</i></p>	<p>amministrativi aggiuntivi cui dovranno farsi carico tutte le amministrazioni competenti. Difficilmente potrà essere assicurata nei tempi stretti previsti per l'entrata in vigore della proposta di regolamento (un anno dalla pubblicazione dello stesso) e in maniera omogenea sul territorio nazionale la competenza amministrativa necessaria ad adempiere a quanto previsto dalla disposizione in esame.</p>
<p>a:</p> <p>(a) elaborare e pubblicare entro il... [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e aggiornare successivamente ogni 6 anni, una serie di dati contenente le informazioni sui risultati della verifica della conformità effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e le altre informazioni che devono essere rese disponibili online al pubblico in conformità all'articolo 10;</p> <p>(b) elaborare, pubblicare e aggiornare in seguito, su base annua, un set di dati contenente le informazioni sui casi di non conformità alle condizioni</p>	<p>1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente regolamento, anche sulla base dei monitoraggi effettuati ai sensi dell'articolo 7, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 1999.</p>	

stabilite nell'autorizzazione, raccolte conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, nonché le informazioni sulle misure adottate in conformità all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

2. Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l'Agenzia europea dell'ambiente e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1.

3. Sulla base dei dati di cui al paragrafo 1, l'Agenzia europea dell'ambiente, redige, pubblica e aggiorna periodicamente o su richiesta della Commissione, un quadro generale a livello dell'Unione che comprende, se del caso, gli indicatori di risultato, i risultati e gli effetti del presente regolamento, le carte d'insieme e le relazioni degli Stati membri.

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire disposizioni

particolareggiate per quanto riguarda il formato e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1, così come le disposizioni riguardanti il formato e la presentazione del quadro generale a livello dell'Unione di

#### Articolo 12

##### *Accesso alla giustizia*

1. Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, secondo la legislazione o la prassi nazionale, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, provvedimenti od omissioni inerenti all'attuazione degli articoli da 4 a 8, se soddisfano una delle seguenti

La presente disposizione è di natura ordinamentale, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

condizioni:

(a) vantano un sufficiente interesse ad agire;  
(b) fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestate le decisioni, i provvedimenti o le omissioni.

3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un sufficiente interesse ad agire e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l'interesse di un'organizzazione non governativa che promuova la protezione ambientale e che rispetti i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Tali organizzazioni sono anche

<p>considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai fini del paragrafo 1, lettera b).</p> <p>4. I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un'autorità amministrativa, né dispensano dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.</p> <p>5. Le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 4 sono obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose.</p> <p>6. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.</p>		
<p><b>Articolo 13</b></p> <p><i>Valutazione</i></p> <p>1. La Commissione, entro ... [6 anni dalla data di entrata in</p>		<p>La presente disposizione ha natura ordinamentale, pertanto, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>

vigore del presente regolamento], effettua una valutazione del presente regolamento. Tale valutazione si basa, almeno, sui seguenti elementi:

(a) l'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento;

(b) i set di dati elaborate dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e il quadro generale a livello dell'Unione elaborato dall'Agenzia europea dell'ambiente, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3;

(c) i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;

(d) le conoscenze tecniche e scientifiche;

(e) le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ove disponibili.

2. Nel contesto della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presta particolare attenzione ai seguenti aspetti:



<p>(a) le prescrizioni minime di cui all'allegato I;</p> <p>(b) i principali compiti di gestione dei rischi di cui all'allegato II;</p> <p>(c) le prescrizioni supplementari stabilite dalle autorità competenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c);</p> <p>(d) le conseguenze del riutilizzo dell'acqua sull'ambiente e sulla salute umana.</p>		
<p><b>Articolo 14</b></p> <p><i>Esercizio della delega</i></p> <p>1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</p> <p>2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p>		<p>La presente disposizione ha natura ordinamentale, pertanto, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al

<p>Consiglio.</p> <p>6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</p>		
<p><b>Articolo 15</b></p> <p><i>Procedura di comitato</i></p> <p>1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 2000/60/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente</p>		<p>La presente disposizione non contrasta con alcuna norma del nostro ordinamento. Tuttavia, preme rilevare che il considerando n. 16 del Regolamento europeo prevede il conferimento del potere di delega di cui all'art. 290 TFUE alla Commissione, per l'emanazione di atti delegati finalizzati ad adeguare al progresso tecnico scientifico le prescrizioni minime vigenti e i principali compiti di gestione dei rischi. Nell'interesse nazionale è, invece, preferibile che gli allegati siano implementati mediante atti esecutivi in quanto nella procedura di approvazione di questi ultimi la</p>

<p>paragrafo, si applica, l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</p>	<p>Commissione è assistita dal Comitato ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento n. 182/2011 e ciò garantisce una maggiore influenza delle posizioni degli Stati Membri sulle decisioni finali della Commissione europea. Influenza che si ritiene necessaria soprattutto in ragione dei rilievi già formulati in ordine alla scarsa definizione dei contenuti tecnici degli allegati.</p>
<p><b>Articolo 16</b> <i>Sanzioni</i></p> <p>Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro ... [tre anni dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento], notificano alla Commissione tali sanzioni e provvedimenti e la informano di ogni eventuale</p>	<p>La presente disposizione, seppur di natura ordinamentale, potrebbe comportare maggiori oneri per la finanza pubblica qualora non si dovesse rispettare quanto disposto dal regolamento in esame</p>

<p>successiva modifica.</p>	<p><b>Articolo 17</b></p> <p><i>Entrata in vigore e applicazione</i></p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>. Esso si applica a decorrere da... [un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].</p> <p>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</p>	<p>La presente disposizione ha natura ordinamentale, pertanto, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p><b>Annex I</b></p> <p><i>Requisiti minimi di qualità per uso irriguo</i></p> <p>I requisiti minimi di qualità per l'uso irriguo sono differenziati in quattro classi per le diverse tipologie di colture identificate nel Regolamento. Tali requisiti riguardano il parametro</p>	<p><b>Allegato</b></p> <p><i>Requisiti minimi di qualità delle acque reflue recuperate all'uscita dell'impianto di recupero</i></p> <p>La norma nazionale prevede un approccio parametrico, vale a dire che le acque reflue recuperate ai fini del riutilizzo devono rispettare i valori limite definiti per una lista di parametri,</p>	<p>L'approccio parametrico previsto dalla norma italiana è una metodologia più grossolana che prescinde dalle oggettive condizioni di rischio (ad es. dimensione dell'impianto, tipologia dei reflui trattati, ecc...) e comporta oneri di monitoraggio elevati. D'altro canto garantisce un approccio omogeneo a livello nazionale e facilita l'espletamento dei controlli da parte dell'autorità competente e le procedure di rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>La scelta attuata nel Regolamento europeo di stabilire</p>
<p>di</p>	<p>57</p>	<p></p>

<p>microbiologico E.Coli e alcuni parametri chimico fisici (BOD, solidi sospesi, torbidità, Legionella e nematodi per alcuni usi specifici). Non vengono stabiliti standard di qualità comuni per la prevenzione del rischio di inquinamento da sostanze chimiche la cui fissazione è demandata alla valutazione di rischio sito specifica che costituisce la base per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di riutilizzo da parte dell'autorità competente.</p>	<p>independentemente delle dimensioni dell'impianto, dalle tipologie di reflui da esso trattato, ecc...</p>	<p>requisiti minimi per un numero limitato di parametri, demandando all'analisi di rischio l'eventuale fissazione di requisiti in funzione delle caratteristiche sito specifiche, da un lato consente di tarare i requisiti delle acque reflue recuperate e gli oneri di monitoraggio alle possibili criticità oggettive, dall'altro richiede una elevata capacità tecnica e amministrativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione e dei controlli (gestori, autorità pubbliche). Inoltre, la presenza di un numero limitato di parametri comuni a livello europeo e la genericità dei requisiti fissati per l'analisi di rischio dell'Allegato II rischia di non raggiungere l'obiettivo di uniformità sul territorio europeo che rappresenta uno degli obiettivi di una normazione a livello comunitario.</p>
--	---	--



Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER  
IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA  
E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

DIVISIONE IV – AFFARI EUROPEI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche Europee  
Servizio Informative Parlamentari e  
Corte di Giustizia UE  
infoattiue@governo.it

e p.c.

Ministero della Salute  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**Oggetto:** Richiesta di relazione

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante  
prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua- COM(2018) 337.

- Codice del Consiglio: 9498/2018
- Codice della proposta: COM (2018) 337
- Codice interistituzionale: 2018/0169(COD)

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si allega per i seguiti di competenza la  
relazione accompagnata dalla rispettiva tabella di corrispondenza, redatta dalla Direzione  
Generale per la salvaguardi del territorio e delle acque ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della  
legge 234/2012.

Cordialmente,

Divisione IV  
Dott.ssa Federica Fricano